

Allegato _____ alla deliberazione di
C.C./C.R. n. 55 del 29-09-2011
COMUNE DI ALATRI



Il Segretario Generale
Dot. Alberto Vinci

CITTÀ DI ALATRI

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI MORTUARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2011
In vigore dal 1° gennaio 2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto Pag. 3

Art. 2 – Definizioni Pag. 3

Art. 3 – Modalità delle Affissioni Pag. 3

Art. 4 – DEFINIZIONE E MODALITA' PER L'URGENZA Pag. 3

Art. 5 – Divieti Pag. 3

Art. 6 – CONTROLLI Pag. 4

Art. 7 – Sanzioni Pag. 4

Art. 8 – Applicazione Pag. 4

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per le affissioni degli avvisi mortuari o annunci funebri negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune di Alatri.

ART.2 – DEFINIZIONI

Sono affissioni mortuarie le comunicazioni stampate su formato A3 orizzontale (cm. 29,7 x 42) in cui viene indicata la data del decesso e del funerale. Successive comunicazioni contenenti i ringraziamenti relativi al funerale, nonché trigesimi e anniversari saranno sempre su formato A3 orizzontale.

ART.3 – MODALITA' DELLE AFFISSIONI

Le affissioni mortuarie sono effettuate a cura del servizio delle pubbliche affissioni comunali direttamente, o tramite una ditta sua concessionaria previa il versamento degli oneri relativi ai diritti e alle spese, così come determinati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

L'affissione sarà effettuata esclusivamente all'interno dello spazio preposto.

Tali avvisi o annunci possono rimanere esposti al massimo per giorni tre salvo eccezioni definite e stabilite tali a discrezione dell'Ufficio addetto.

Prima dell'affissione della comunicazione contenente il ringraziamento, l'ufficio provvederà alla de-fissione dell'avviso mortuario a cui si riferisce il ringraziamento; quest'ultimo deve rimanere esposto per giorni tre salvo eccezioni definite e stabilite tali a discrezione dell'Ufficio addetto.

ART.4 – DEFINIZIONE E MODALITA' PER L'URGENZA

E' definita affissione urgente la sola affissione di annuncio della morte da parte dei familiari.

Ogni altro manifesto di partecipazione non è urgente.

Nel caso di cui al comma precedente, e solo nel caso in cui si rilevasse la necessità di affissione a cui l'ufficio addetto non possa provvedere entro le 24 ore successive alla richiesta, si rilascia tacita autorizzazione all'affissione autonoma da parte delle società di pompe funebri, fatta salva successiva e perentoria autodenuncia da effettuare presso l'ufficio, tramite relativo modulo predisposto dall'ufficio stesso. Per tali fattispecie si applica la Risoluzione ministeriale n. 7/6126 del 28.09.1994 e l'art.22 comma 9 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Nel caso di cui ai commi precedenti si dispone il solo pagamento dei diritti di superficie da stabilire a corpo con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART.5 – DIVIETI

E' vietata l'affissione di qualsiasi avviso mortuario al di fuori degli appositi spazi fermo restando la possibilità di affissione negli esercizi pubblici consenzienti. E' vietata l'affissione di qualsiasi avviso mortuario avente misure diverse da un

foglio A3 (cm. 29,7 x 42). È vietato affiggere più di un manifesto con lo stesso soggetto nella stessa bacheca.

ART.6 – CONTROLLI

Il potere di controllo e di contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento è attribuito all'Ufficio Pubbliche Affissioni e dal Comando dei VV. UU. ciascuno per le proprie competenze.

Esso avviene tramite la segnalazione degli addetti l'ufficio i quali, accertata la violazione comunicano, presso il responsabile del Servizio, con apposita modulistica la eventuale violazione amministrativa (pagamento degli oneri) e/o delle modalità di affissione. Lo stesso provvederà alla valutazione della correttezza del procedimento e alla successiva trasmissione del verbale di contestazione al responsabile o solidale in responsabilità per la violazione.

ART.7 – SANZIONI

Per le violazioni relative alle norme del presente Regolamento è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'impresa responsabile dell'affissione il cui ammontare è determinato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Comunque, si applicano le disposizioni della normativa vigente per l'irrogazione delle sanzioni.

ART.8 – APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, composto di n.8 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.